

Le dispute nel Mediterraneo orientale: *la delimitazione delle frontiere marittime come espressione di dominio del mare*

ANDREA CALIGIURI
Università di Macerata



SEMINARI DI DIRITTO E GEOPOLITICA DEGLI SPAZI MARITTIMI

Indice

- **Le norme internazionali in materia di delimitazione della piattaforma continentale e della ZEE**
- ***Blue Homeland*: la dottrina marittima della Turchia al vaglio del diritto del mare**
- **Cenni sulla situazione particolare degli spazi marittimi di pertinenza della Palestina (Striscia di Gaza) sotto occupazione israeliana**
- **Cenni sui negoziati israelo-libanesi per la definizione della comune frontiera marittima**
- **La cooperazione nel Mediterraneo orientale**

**Le norme internazionali in materia di delimitazione
della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva (ZEE)**

Alcune premesse

- Tutti gli Stati del Mediterraneo sono Stati contraenti la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM) del 1982, ad eccezione di Turchia, Israele e Libia.
- Tutti gli Stati del Mediterraneo hanno un mare territoriale che si estende per 12 mn, ad eccezione di Grecia e Turchia che nel Mar Egeo hanno un mare territoriale di 6 mn, mentre hanno un mare territoriale di 12 mn rispettivamente nel mar Ionio e nel Mar Nero.
- Corte internazionale di giustizia, *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)*, sentenza del 19 novembre 2012, par. 140: “[t]he title of a State to the continental shelf and to the exclusive economic zone is based on the **principle that the land dominates the sea**” e “the land is the legal source of the power which a State may exercise over territorial extensions to seaward”.

Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 1958

Art. 6

1. Quando la stessa piattaforma continentale è adiacente ai territori di due o più **Stati le cui coste sono di fronte l'uno all'altro**, il confine della piattaforma continentale di pertinenza di tali Stati sarà determinato da accordo tra di loro. In assenza di accordo, e a meno che un'altra linea di confine non è giustificata da speciali circostanze, il confine è la **linea mediana**, ogni punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale di ogni Stato.
2. Quando la stessa piattaforma continentale è adiacente ai territori di due **Stati adiacenti**, il confine della piattaforma continentale è determinato da un accordo tra di loro. In mancanza di accordo, e a meno che un'altra linea di confine non sia giustificata da speciali circostanze, il confine è determinato dall'applicazione del **principio dell'equidistanza** dai punti più vicini delle linee di base da cui la larghezza del mare territoriale di ogni Stato viene misurata. (...)



La Convenzione individua un criterio di delimitazione ben preciso!

Art. 74 - Delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti

1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere **un'equa soluzione**.
2. Se non si addivene a un accordo in un arco ragionevole di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.
3. In attesa dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione, compiono ogni sforzo per addivenire a intese provvisorie di carattere pratico e, durante questo periodo di transizione, non debbono compromettere od ostacolare l'accordo finale. Tali intese sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.
4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati interessati, la delimitazione della zona economica esclusiva viene determinata conformemente alle clausole di tale accordo.

Art. 83 - Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti

1. La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, allo scopo di raggiungere **una equa soluzione**.
2. Se non si raggiunge un accordo entro un ragionevole periodo di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.
3. In attesa della conclusione dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e collaborazione, compiono ogni possibile sforzo per addivenire a intese provvisorie di natura pratica e per non compromettere o ostacolare, durante tale periodo transitorio, il raggiungimento dell'accordo finale. Tali accordi provvisori sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.
4. Quando un accordo è in vigore tra gli Stati interessati, i problemi relativi alla delimitazione della piattaforma continentale vengono risolti conformemente alle disposizioni da esso previste.

Metodologia di delimitazione adottata dalla Corte internazionale di giustizia (c.d. *three steps process*)


1. tracciamento preliminare di una linea di equidistanza geometrica tra le coste rilevanti degli Stati interessati
2. rettifica successiva se esistono «circostanze rilevanti che esigano l'aggiustamento o lo spostamento di tale linea al fine di ottenere un risultato equitativo» (*)
3. esecuzione di un test di proporzionalità mediante comparazione tra l'estensione delle aree marine da attribuire a ciascuna parte e la lunghezza delle rispettive coste rilevanti al fine di verificare il carattere equitativo del risultato raggiunto.

(si veda da ultimo *Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua)*, Judgment of 2 February 2018, par. 135).

(*) Le circostanze rilevanti ai fini della delimitazione:

- **Circostanze geografiche**, quali la forma della costa, la direzione generale della costa, la diversa lunghezza delle facciate marittime, la presenza di isole
- **Circostanze geologiche o geomorfologiche**
- **Circostanze biologiche ed ecologiche**

**Blue Homeland:
la dottrina marittima della Turchia
al vaglio del diritto del mare**



TÜRKİYE MAVİ VATAN

462 Bin km²

KARADENİZ

MARMARA DENİZİ

EGE DENİZİ

AKDENİZ

BULGARİSTAN

YUNANİSTAN

GİRİT

TRAKYA

İSRAİL

MİSİR


GÜRCİSTAN

ERMENİSTAN

İRAN

Le controversie greco-turche nell'Egeo (secondo la c.d. *Mappa di Siviglia*)

- Il mare territoriale di Grecia e Turchia nell'Egeo è fissato a 6 mn (così circa il 43.5% è mare territoriale greco, il 7.5% è mare territoriale turco e il 49% è alto mare).
- La Grecia rivendica uno spazio aereo di 10 mn su un mare territoriale che si estende per 6 mn.
- Dispute sulla sovranità di alcune piccole isolette e scogli, in particolare su Imia/Kardak.
- Controversia sul rispetto dell'obbligo di smilitarizzazione delle isole greche a est, stabilita con il Trattato di Losanna del 1924 e confermato con quello di Parigi del 1947.



La divisione *de facto* dell'isola di Cipro

- 20 luglio 1974, la Turchia invade la parte nord dell'isola di Cipro
- 15 novembre 1983, la comunità turco-cipriota proclama unilateralmente l'indipendenza e istituisce la Repubblica turca di Cipro del Nord si è autoproclamata indipendente il.



- le risoluzioni 541/1983 e 550/19845 del Consiglio di Sicurezza dichiarano invalida la secessione
- la RTCN non è riconosciuta da alcuno Stato, eccetto la Turchia
- la Repubblica di Cipro diventa membro dell'UE il 1° maggio 2004; il Protocollo di adesione sospende l'*acquis communautaire* “nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo”.



La posizione della Turchia

- **in relazione alla Grecia e a Cipro:**

La Turchia sostiene, fin dai tempi dei negoziati per la conclusione della CNUDM, che le isole “in certe regioni”, in quanto tali, non possiedano una propria piattaforma continentale e ZEE e non sono dunque legittimate a generare zone marittime al di fuori delle loro acque territoriali. Ciò avviene quando queste si inseriscono nel contesto di un’ampia piattaforma continentale – in senso geologico – dello Stato costiero che le fronteggia e, di conseguenza, si trovano totalmente o parzialmente all’interno del cono d’acqua che sovrasta tale zona.


Questo è il caso delle Isole greche del Mar Egeo (tra cui Rodi e Creta, ma anche Kos e il gruppo insulare di Castellorizo) e dell’Isola di Cipro rispetto alla Turchia.

La prossimità delle Isole greche del Mar Egeo alle coste turche è motivo di disputa tra i due Stati sia in relazione alla delimitazione del mare territoriale, che a quella della piattaforma continentale e della ZEE.

La Turchia sostiene inoltre che la lunghezza e la direzione delle coste dovrebbero essere prese in considerazione nel delineare le aree di giurisdizione marittima.

Il gruppo di isole di **Castellorizo**:

- attribuito all'Italia assieme al Dodecaneso con il Trattato di Losanna del 1923, in cui si confermò la sovranità greca sulle isole dell'Egeo
- il suo mare territoriale è stato stabilito con l'accordo 4 gennaio 1932 tra Italia e Turchia
- secondo la Grecia è il perno da cui far partire l'area di ZEE verso l'Egitto che chiuderebbe la costa turca.



in aggiunta, in relazione a Cipro:


- L'amministrazione greco-cipriota non è competente a rappresentare l'intera isola di Cipro e come tale non può rivendicare la giurisdizione o la sovranità *de jure e/o de facto* sulle zone marittime di Cipro.
- 19 settembre 2011, la Repubblica di Cipro inizia attività di perforazione all'interno della sua piattaforma continentale
- 21 settembre 2011, in risposta, **la Turchia e RTCN concludono un Accordo di delimitazione della piattaforma continentale** (criterio utilizzato per la delimitazione: «equità»)
- Agosto 2020, la Turchia avvia attività esplorative nel settore degli idrocarburi sulla piattaforma continentale della RTCN e sostiene che qualunque reclamo in relazione a queste attività deve essere indirizzato alla RTCN.

La conseguenza della posizione turca: un confine marittimo comune con la Libia

27 novembre 2019, *Memorandum d'Intesa sulla delimitazione delle rispettive aree marittime di giurisdizione nel Mediterraneo:*



- Criterio dell'equa delimitazione
- In applicazione delle regole di diritto internazionale tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti
- L'accordo è stato registrato, ai sensi dell'art. 102 Carta ONU, presso il Segretariato generale.



Turkey's maritime boundaries in E. Mediterranean



Map depicts outer limits of Turkey's continental shelf, exclusive economic zone and delimitation agreements between Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), Egypt, Libya



TURKEY'S CONTINENTAL SHELF AND EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE:

A B 2011 agreement between Turkey and (TRNC)

C D E Median Line between Egypt, Libyan and Turkey's mainlands


E F 2019 agreement with Libya


 Exclusive economic zone agreement with Libya

Memorandum of Understanding on **Delimitation of Maritime Jurisdiction Areas** was signed with Libya on Nov. 27

Turkey's **south western maritime border** has been delimited with this agreement, says Turkey

The exploration licenses granted to Turkish Petroleum (TP) by the Turkish Government & TRNC Government





La posizione della Grecia e di Cipro

I due paesi invocano l'applicazione dell'**art. 121 (Regime giuridico delle isole) CNUDM** che ammette che un'isola possa generare il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale.



- Le isole greche dell'Egeo interessate sono: Samotraccia, Limnos, Aghios Eustratios, Lesbo, Chios, Psara, Antipsara, Samo, Ikaria, e tutte le isole del Gruppo del Dodecanneso.


La legislazione greca

Legge 4001/2011 – “*For the operation of electricity and gas energy markets, for exploration, production and transmission networks of hydrocarbons and other provisions*”:

- In assenza di accordi di delimitazione con gli Stati confinanti, il limite esterno della piattaforma continentale è la linea mediana tra la costa della Grecia e la costa dello Stato adiacente o frontista.

Accordi conclusi dalla Grecia

- **Accordo con l'Egitto sulla delimitazione della ZEE del 6 agosto 2020:** le due parti si sono accordate su una delimitazione parziale del confine tra le rispettive ZEE basata sulla linea mediana tra i due Stati; si aggiunge che se una delle parti inizia le trattative con uno Stato terzo che condivide i confini marittimi con entrambe le parti, questa deve informare e consultarsi con l'altra parte prima di raggiungere un accordo con il terzo. Infine, si prevede che qualora le risorse naturali si estendano alle ZEE di entrambe le parti, i due paesi cooperano per raggiungere un accordo sulle modalità di sfruttamento di tali risorse.
- **Accordo con l'Italia sulla delimitazione della ZEE del 9 giugno 2020:** l'accordo riconferma in linea di principio per la definizione delle rispettive ZEE l'accordo del 1977 sulla piattaforma continentale, basando il confine sulla linea mediana tra i due Stati, misurata a partire dai punti esterni situati sulla terraferma e le isole, con alcune piccole modifiche (scambio di aree) miranti ad una semplificazione della linea. È interessante notare che il confine confermato dà pieno effetto alle isole situate nel mare Ionio, i cui punti più esterni sono utilizzati per il calcolo della linea di equidistanza che costituisce la base del confine, accettando di limitare - ma non di annullare - l'effetto delle sole isole di Strofade e Diapontioi.




La legislazione cipriota

***“The Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf Laws 2004 and 2014 (consolidation of Laws 64(1)/2004, 97(1)/2014)”*, ottobre 2014:**

- Nel caso in cui qualsiasi parte della ZEE si sovrappone a parte della ZEE di qualsiasi altro Stato con coste opposte a quelle di Cipro, la delimitazione della ZEE cipriota e della ZEE dell'altro Stato sarà effettuata di comune accordo tra loro; in assenza di un accordo tra di loro, il limite della zona è la linea mediana o la linea di equidistanza dalla rispettive linee di base dalle quali si misura l'ampiezza del mare territoriale.
- In relazione a qualsiasi Stato le cui coste si trovano opposte a quelle di Cipro, i limiti esterni della piattaforma continentale saranno, salvo diverso accordo tra Cipro e detto Stato, gli stessi dei limiti della ZEE di Cipro.

Accordi conclusi da Cipro

- **Accordo sulla delimitazione della ZEE con l'Egitto del 17 febbraio 2003:** la Zona Economica Esclusiva è misurata dalla linea mediana di cui ogni punto è equidistante dai punti più vicini sulla linea di base delle due parti (art. 1). In caso di esistenza di risorse naturali comuni che si estendono tra la ZEE dei due paesi, le Parti collaborano per raggiungere un accordo sulle modalità di sfruttamento di tali risorse (art. 2). Se una delle due Parti intende delimitare la ZEE con un altro Paese, ciò dovrà essere comunicato all'altra prima della firma dell'accordo definitivo, in particolare se tale delimitazione è in relazione alle coordinate 1 e 8 indicate nella suddetta Carta (art. 30).
- **Accordo sulla delimitazione della ZEE con il Libano del 2007** (non ratificato dal Libano)
- **Accordo sulla delimitazione della ZEE con Israele del 17 dicembre 2010:** il confine delle rispettive ZEE sono definite lungo una linea mediana tra i due Stati; i due Stati concordano che i punti 1 e 12 della linea di confine potranno essere rideterminati alla luce di negoziati trilaterali sulle ZEE con gli Stati terzi interessati; Israele e Cipro si impegnano a cooperare per lo sviluppo delle risorse transfrontaliere, se ne vengono scoperte, e negozieranno la natura degli accordi tecnici e professionali necessari per dividere le risorse comuni.



Il ruolo delle isole nelle delimitazioni marittime

Art. 121 CNUDM

- “1. Un **isola** è una distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea. (*)
2. Fatta eccezione per il disposto del numero 3, il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di un'isola vengono determinate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione relative ad altri territori terrestri. (**)
3. Gli **scogli** che non si prestano all'insediamento umano né hanno una vita economica autonoma non possono possedere né la zona economica esclusiva né la piattaforma continentale”. (***)

(*) Corte internazionale di giustizia, *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)*: “International law defines an island by reference to whether it is ‘naturally formed’ and whether it is above water at high tide, not by reference to its geological composition ... The fact that the feature is composed of coral is irrelevant”.

(**) Nel caso *Qatar c. Bahrain*, la Corte internazionale di giustizia ha affermato che l’art. 121, par. 2, corrisponde al diritto internazionale consuetudinario.

(***) L’arbitrato sul *Mare Cinese Meridionale (Filippine c. Cina)*, decisione del 12 luglio 2016, ha fornito una interpretazione dettagliata dell’art. 121, par. 3, CNUDM, nei paragrafi 539-553.



L'ampiezza del mare territoriale di un'isola in caso di sovrapposizione con il mare territoriale di uno Stato a coste opposte o adiacenti

Tribunale internazionale del diritto del mare, *Dispute concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar)*, sentenza del 14 marzo 2012, par. 169:

“Bangladesh has the right to a 12-nautical-mile territorial sea around St. Martin’s Island in the area where such territorial sea no longer overlaps with Myanmar’s territorial sea. A conclusion to the contrary would result in giving more weight to the sovereign rights and jurisdiction of Myanmar in its exclusive economic zone and continental shelf than to the sovereignty of Bangladesh over its territorial sea”.

L'ampiezza degli spazi marittimi di un'isola in caso di sovrapposizione con la ZEE e la piattaforma continentale di uno Stato a coste opposte o adiacenti

Caso 1

Corte internazionale di giustizia, *Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya)*, sentenza del 24 febbraio 1982

“129. The Court would recall however that a number of examples are to be found in State practice of delimitations in which only partial effect has been given to islands situated close to the coast; the method adopted has varied in response to the varying geographical and other circumstances of the particular case. One possible technique for this purpose, in the context of a geometrical method of delimitation, is that of the "half-effect" or "half-angle". Briefly, the technique involves drawing two delimitation lines, one giving to the island the full effect attributed to it by the delimitation method in use, and the other disregarding the island totally, as though it did not exist. The delimitation line actually adopted is then drawn between the first two lines, either in such a way as to divide equally the area between them, or as bisector of the angle which they make with each other, or possibly by treating the island as displaced toward the mainland by half its actual distance therefrom. Taking into account the position of the Kerkennah Islands, and the low-tide elevations around them, the Court considers that it should go so far as to attribute to the Islands a "half-effect" of a similar kind. (...)”



Caso 2

Corte internazionale di giustizia,
Maritime Delimitation in the Black Sea
(*Romania v. Ukraine*), 2009, par. 185:


“As the jurisprudence has indicated, the Court may on occasion decide not to take account of very small islands or decide not to give them their full potential entitlement to maritime zones, should such an approach have a disproportionate effect on the delimitation line under consideration”.



Caso 3

Corte internazionale di giustizia, *Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)*, sentenza del 19 novembre 2012

Nella delimitazione delle ZEE di due Stati a coste opposte (Nicaragua e Colombia, con l'Arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina) che si sovrappongono, una soluzione equa richiede che la linea di delimitazione consenta alle coste delle parti di produrre i loro effetti in termini di titoli marittimi in modo ragionevole e reciprocamente equilibrato: ad esempio, le isole colombiane di Quitasueño, Serranilla e Bajo Nuevo non vengono prese come costa colombiana rilevante ai fini della delimitazione e per due di esse si riconosce solo il possesso delle 12 mn del mare territoriale, costituendo un enclave nella ZEE e piattaforma continentale nicaraguense.



- Anche se in linea di principio le isole non sono private dei diritti conferiti in base all'art. 121 CNUDM, non sempre può essere concesso loro pieno effetto nelle delimitazioni dei confini marittimi.
- Tuttavia, alle isole non può essere negata la loro capacità di generare zone marittime e/o di ottenere a priori una riduzione dell'effetto; ogni caso dovrebbe essere esaminato secondo i suoi termini unici.
- La posizione della CIG è tuttavia di riconoscere sempre la pienezza dell'estensione del mare territoriale alle isole.

Le circostanze geologiche e geomorfologiche nelle delimitazioni marittime

- La tesi turca è che le Isole greche dell'Egeo si trovano sulla piattaforma continentale della Turchia e di conseguenza non possono essere dotate di una autonoma piattaforma continentale o ZEE.
- La rilevanza delle circostanze geologiche e geomorfologiche è ridimensionata dalla stessa introduzione del concetto di ZEE che prevede la prevalenza del "criterio della distanza" della delimitazione marittima su quello "geologico". Il criterio della distanza prevede che l'ampiezza dello spazio marittimo concesso ad uno Stato debba essere calcolato secondo una distanza fissa misurata dalla costa. Il criterio geologico, invece, permetterebbe ad uno Stato di rivendicare le acque del mare che giacciono sul "prolungamento naturale" del suo territorio indipendentemente dalla distanza dalla sua costa.
- La Corte internazionale di giustizia, nel **caso Nicaragua/Colombia (2012)**, ha messo fine all'argomentazione che le isole di uno Stato non possono avere una propria piattaforma continentale perché si trovano sulla piattaforma continentale di un altro Stato:
“The Court does not believe that any weight should be given to Nicaragua’s contention that the Colombian islands are located on “Nicaragua’s continental shelf”. It has repeatedly made clear that geological and geomorphological considerations are not relevant to the delimitation of overlapping entitlements within 200 nautical miles of the coasts of States.” (par. 214).

La nuova prassi del confine unico per ZEE e piattaforma continentale

Sebbene non esista nessun obbligo di far coincidere i confini della ZEE e della piattaforma continentale, la prassi più recente mostra l'accordo tra gli Stati interessati di stabilire la completa sovrapposizione della colonna d'acqua al fondale nell'ambito del limite delle 200 mn dalle linee di base del mare territoriale (c.d. confine monolineare):

- Accordo di delimitazione tra Cipro e Egitto del 2003
- Accordo di delimitazione tra Cipro ed Israele del 2010
- Accordo di delimitazione delle rispettive ZEE tra Italia e Grecia nel 2020

Quale strumento per la soluzione della controversia greco-turca?

Corte internazionale di giustizia, *Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey)*:

- 10 agosto 1976, la Grecia presenta un ricorso contro la Turchia in una controversia sulla piattaforma continentale del Mar Egeo, chiedendo alla Corte, in particolare, di dichiarare che le isole greche della zona avevano diritto alla loro legittima porzione di piattaforma continentale e di delimitare le rispettive parti di tale piattaforma relative alla Grecia e alla Turchia.
- Sentenza della Corte dell'11 settembre 1976, nella quale è rigetta la richiesta di adozione di misure provvisorie in relazione alle attività di esplorazione condotte dalla nave turca *MTA Sismik I* in una area della piattaforma continentale rivendicata dalla Grecia.
- Sentenza della Corte del 19 dicembre 1978, nella quale è declinata la giurisdizione sul caso in relazione all'assenso delle parti a sottoporre lo stesso alla competenza della Corte nei due documenti invocati dalla Grecia, l'Accordo generale di soluzione pacifica delle controversie internazionali del 1928 e il Comunicato congiunto del 1975.

S/RES/395 (1976), 25 Agosto 1976:

“[...] 3. *Calls upon* the Governments of Greece and Turkey to resume direct negotiations over their differences and appeals to them to do everything within their power to ensure that these negotiations will result in mutually acceptable solutions;

4. *Invites* the Governments of Greece and Turkey in this respect to continue to take into account the contribution that appropriate judicial means, in particular the International Court of Justice, are qualified to make to the settlement of any remaining legal differences which they may identify in connexion with their present dispute. [...]”.

Esiti dei negoziati diretti:

- 27 maggio 1988, *Memorandum d'Intesa per la definizione di misure per la creazione di un rapporto di fiducia* in relazione allo svolgimento di ogni attività di tipo militare
- 8 settembre 1988, *Linee guida per la prevenzione di inconvenienti e incidenti nell'alto mare e nello spazio aereo*
- 1997, *Dichiarazione di Madrid*: i due Stati si impegnano ad astenersi da atti unilaterali nell'Egeo

Il ruolo dell'UE:

- DECISIONE (PESC) 2019/1894 DEL CONSIGLIO dell'11 novembre 2019 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale:

«9. Le precitate attività di trivellazione violano la sovranità o i diritti sovrani e la giurisdizione della Repubblica di Cipro nel suo mare territoriale, nella sua zona economica esclusiva e sulla sua piattaforma continentale e, quando sono svolte in aree in cui la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale non siano state delimitate a norma del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, dette attività compromettono od ostacolano il raggiungimento di un accordo di delimitazione. Tali azioni sono in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, ivi compresa la risoluzione pacifica delle controversie, e rappresentano una minaccia per gli interessi e la sicurezza dell'Unione».


10. In tale contesto, è opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che sono responsabili o coinvolti, anche pianificando, preparando, per esempio ricerche geosismiche, partecipando, dirigendo o prestando assistenza, in attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, ovvero che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale a tali attività, senza l'autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale. Ciò include, nei casi in cui la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale non sia stata delimitata in conformità del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, le attività suscettibili di compromettere od ostacolare il raggiungimento di un accordo di delimitazione».


Cenni sulla situazione particolare di spazi marittimi di pertinenza della Palestina (Striscia di Gaza) sotto occupazione israeliana

Il regime di occupazione della Striscia di Gaza

Accordo del Cairo tra OLP e Israele del 4 maggio 1994:

- Israele riconosce pieni poteri all'OLP nella striscia di Gaza.
- L'art. V dell'accordo (par. a) prevede che la giurisdizione territoriale dell'Autorità palestinese venga esercitata anche sulle acque territoriali.
- L'art. XI dell'allegato I (relativo alla sicurezza al largo della costa) definisce tre zone denominate "Maritime Activity Zones" (K, L e M) che si estendono fino a 20 miglia marine dalla costa. Le zone K e M sono aree chiuse, in cui la navigazione è consentita soltanto alle forze navali israeliane. La zona L rimane aperta alla pesca e alle attività economiche e da diporto.





Giugno 2009


Blocco isrealiano della Striscia di Gaza

- 15 novembre 1988: l'OLP proclama lo **Stato di Palestina**
- 29 novembre 2012: la Palestina è riconosciuta come Stato non membro Osservatore Permanente presso l'Assemblea delle Nazioni Unite
- 2 gennaio 2015: la Palestina accede alla CNUDM
- 24 settembre 2019: *“Declaration of the State of Palestine regarding its maritime boundaries in accordance with the United Nations Convention on Law of the Sea”*
- la Palestina ha recentemente espresso l'intenzione di concludere un accordo di delimitazione marittima con la Turchia.

Figure 1. The Maritime Areas of the State of Palestine



Israel: Offshore Exploration Blocks



ZEE palestinese



Palestinian Minister of Foreign Affairs and Expatriates: “all States, companies and institutions to respect the maritime boundaries of the State of Palestine and to review the contracts of their operations, and refrain from carrying out any work or activities within the maritime boundaries of the State of Palestine also reserves its right to compensation for the illegal exploitation of natural resources, as well as any other resources that have been exploited over the years”.

Giacimento “Gaza Marine”

- Scoperto nel 2000
- Gennaio 2020 – inizio di trattative tra Israele e ANP: Il gas palestinese, se la trattativa andrà in porto, sarà estratto e commercializzato passando per le compagnie israeliane mettendo fine a un braccio di ferro che dura da venti anni.



**Cenni sui negoziati israelo-libanesi per la definizione
della comune frontiera marittima**

La posizione libanese

La linea del confine marittimo dipende necessariamente dalla posizione del suo punto di partenza, cioè dal punto in cui il confine terrestre raggiunge il mare.




- Per il Libano il confine Terrestre con Israele passa a Sud di Ra's Naqurah (punto B1) come fissato dall'Accordo Paulet-Newcombe e dall'Accordo di armistizio del 23 marzo 1949, mentre Israele la colloca più a Nord (punto 31).


La precisa demarcazione del confine terrestre meridionale del Libano può essere rilevante per la delimitazione marittima anche per un altro motivo, ossia il fatto che si può argomentare che il confine marittimo dovrebbe essere applicato il **metodo della perpendicolare alla direzione generale della costa**.



- Corte internazionale di giustizia, *Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya)*, 1980, par. 120: **'the concept of prolongation of the general direction of the land boundary are, in the view of the Court, relevant criteria to be taken into account in selecting a line of delimitation calculated to ensure an equitable solution'**.



Area marittima contesa tra Israele e Libano



La cooperazione nel Mediterraneo orientale

L'obbligo di cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi e semichiusi

Art. 123 CNUDM


«Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a:

- a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare;
- b) coordinare l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino;
- c) coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata;
- d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo».

East Mediterranean Gas Forum (EMGF)

- **Fondazione come organizzazione internazionale:** 16 gennaio 2020
- **Stati membri:** Egitto, Cipro, Grecia, Israele, Autorità Nazionale Palestinese, Giordania e Italia
- **Stati interessati ad aderire:** Francia
- **Stati interessati ad avere lo status di osservatore:** USA
- **Stati che restano esclusi:** Turchia, Siria, Libano
- **Sede:** Cairo (Egitto)
- **Progetti di gasdotti coinvolti:** EastMed Poseidon

Gasdotto EastMed Poseidon



Project of Common Interest

Co-financed by European Union through the European Energy Programme for Recovery